

DECRETO DEL DIRETTORE

N. 53 Data: 11/02/2016 Presso Sede Aziendale

Oggetto: Modifica Decreto Direttore n. 202 del 27.11.2006 “DISPOSIZIONI SU PROCEDURE DI AVVIO DELLE PRATICHE LEGALI”

IL DIRETTORE

VISTI

- l'art. 14 dello Statuto dell'Azienda

RICHIAMATI

- il Decreto del Direttore n. 202 del 27.11.2006 contenente le “DISPOSIZIONI SU PROCEDURE DI AVVIO DELLE PRATICHE LEGALI”;

PREMESSO

- che il decreto Direttore n. 202 del 2006 richiama il provvedimento aziendale n. prot.11074 del 2 agosto 2006, il quale al punto 6-bis così dispone: <<Nel caso in cui il Comune non avvii tempestivamente, dal ricevimento della lettera dell'Azienda, la procedura di cui al punto 4° e comunque non giungendo alla Commissione (da verificare al protocollo aziendale) la richiesta di parere di cui al punto 5° nel termine massimo di giorni 50 dal ricevimento di tale lettera – persistendo lo stato di morosità l'Azienda procede immediatamente in via giudiziale nei confronti dell'assegnatario, unificando ingiunzione di pagamento e sfratto, col procedimento di cui all'articolo 32 del R.D. 1165/1938. Parimenti si procede ex art. 32 del R.D. 1165/1938 ove il Comune non emetta entro 30 giorni dal parere favorevole l'ordinanza di decadenza o non la porti ad esecuzione entro 45 giorni della sottoscrizione.”>>
- che la legge Regione Veneto n. 10 del 1996 prevede che: “La morosità superiore a quattro mesi nel pagamento del canone di locazione è causa di decadenza di cui all'articolo 27” (art. 22, comma 1); “La decadenza dall'assegnazione viene dichiarata dal Sindaco [...] nel caso in cui l'assegnatario [...] g) abbia una morosità nel pagamento di canoni, spese di autogestione e oneri accessori superiore a quattro mesi [...] (art. 27, comma 1); [...] la decadenza dall'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto e il rilascio immediato dell'alloggio” (art. 27, comma 3)

tutto ciò premesso,

DECRETA

1. di modificare il decreto Direttore n. 202 del 2006 “DISPOSIZIONI SU PROCEDURE DI AVVIO DELLE PRATICHE LEGALI” ed il punto 6-bis del provvedimento aziendale n. prot.11074 del 2 agosto 2006 ivi richiamato, disponendo che nel caso in cui il Comune competente non avvii tempestivamente, dal ricevimento della lettera dell'Azienda, il procedimento di decadenza oppure non invii tempestivamente alla Commissione art. 6. l.r.V. 10/96 la richiesta di parere, oppure non emetta dopo il parere favorevole l'ordinanza di decadenza nei termini previsti oppure non la porti ad esecuzione, l'Azienda procederà con le opportune attivazioni nei confronti del Comune e, in subordine, a valutare la possibilità ed opportunità di agire in sede giudiziale nei confronti dell'inquilino moroso

Di dare atto che il presente provvedimento:

- a. è esecutivo dall'adozione;
- b. non è sottoposto a pubblicazioni ai fini dell'efficacia;

- c. va comunicato al Servizio Contabilità e Controllo, al Servizio Patrimonio, al Servizio Gestionale, ai competenti Servizi/Settori e conservato in copia anche presso il Servizio AA. GG. e Personale.

IL DIRETTORE
f.to ing. Flavio Bellin